

Bergamo, 14 settembre 2010

## **NEWS**

***per i Massaggiatori Massofisioterapisti post 1999 (legge n. 42 del 1999) e in particolare per gli operatori che hanno conseguito il titolo dopo il 2006 già in esaurimento dal 1999.***

- Il Ministro della Salute, Dott. Ferruccio Fazio, con lettera agli Assessori regionali alla Sanità e al Comando Carabinieri per la Tutela della Salute (NAS) del 22 gennaio 2010 ribadisce quanto segue: i corsi triennali per Massofisioterapista riconosciuti sono antecedenti al 1999; successivamente **il terzo anno istituito in varie scuole non ha alcun valore. Gli eventuali anni aggiuntivi rispetto al biennio ... in nulla innovano rispetto all'abilitazione all'esercizio professionale che è e rimane quella riconosciuta al Massofisioterapista biennale.** Chiarimento già espresso dalla Direzione Generale del Ministero della Salute G.Leonardi nella lettera del giorno 8.10.2007 e rinnovato dal Ministro nell'interrogazione parlamentare del 5.07.2010 seduta n. 347.
- Nell'interrogazione parlamentare e nella nota del Ministro del 22.01.2010, viene riportato quanto segue: *".. a normativa vigente il Massofisioterapista può svolgere la propria attività in regime libero professionale o in regime di dipendenza presso strutture **non appartenenti** al servizio sanitario regionale".*
- L'Agenzia delle entrate risoluzione n.70 del 13/04/2007: *"...ai Massofisioterapisti non viene applicato il regime di esenzione dell'Iva di cui all'art. 10 n.18 DPR 633 del 1972..."*.
- Con sentenza n. 5 del 2010 il Tar dell'Umbria ha collocato il Massofisioterapista fra gli Operatori di interesse sanitario (legge 43 del 2006) pertanto ad un livello inferiore rispetto alle Arti Ausiliarie delle Professioni Sanitarie. (*sentenza n. 5 del 2010, Corte Costituzionale n. 300 del 2007/TAR Lombardia n. 29 del 2008, Lettera Ministero della Salute del 24.07.2010*).

- 
- **Il Massaggiatore (Massoterapista) e CB degli Stabilimenti Idroterapici (Idroterapista)** è riconosciuto dal Ministero della Salute e inserito nell'elenco delle Professioni Sanitarie nel paragrafo relativo alle Arti Ausiliarie delle Professioni Sanitarie. Gli Operatori **sono abilitati** all'esercizio della professione e pertanto gestiscono la propria attività in autonomia oppure assunti o dipendenti nelle strutture sanitarie convenzionate nel S.S.N - S.S.R. (*lettera Ministero della Salute del 17/05/2010 e del 24/07/2010*).
  - Operano in regime di esenzione IVA: testo unico delle leggi sanitarie del 27.07.1934 n. 1265 art. 99 come da D.M. del 17.05.2002.

**Il Centro Studi Synapsy, a seguito delle richieste dei Massaggiatori Massofisioterapisti, ha predisposto un percorso integrativo, di durata limitata, con le sole materie non oggetto del precedente ordinamento. Saranno riconosciuti i crediti acquisiti nel percorso di Massaggiatore Massofisioterapista.**

**Per maggiori informazioni: tel. 035.259090 (interno 3)- 035.4373454,  
[synapsy@centrostudi.it](mailto:synapsy@centrostudi.it)**

NOTA del 22.01.2010

58604352



# Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ  
DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE  
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE  
UFFICIO I

Prot. n. 2870-P

00144 via Giorgio Ribotta 5

Agli Assessorati regionali alla Sanità

LORO SEDI

Comando Carabinieri per la tutela  
della salute

P.zza G. Marconi, 25

00144 - ROMA

Oggetto: Massofisioterapista

Pervengono a questa Amministrazione numerosi quesiti da parte di cittadini che intendono iscriversi a corsi per il conseguimento del titolo di massofisioterapista attivati in alcune Regioni italiane.

Prima di entrare nel merito della questione, è opportuno premettere che questa Amministrazione ha avviato, insieme alle Regioni e alle associazioni professionali interessate, una riflessione sulle figure non riordinate operanti nell'area della riabilitazione.

Nondimeno, nelle more della definizione di detta procedura, si ritiene opportuno, preso atto delle difformi interpretazioni emerse sul territorio nazionale, fornire i seguenti chiarimenti con preghiera di curarne la diffusione presso le A.S.L. e le altre strutture potenzialmente interessate.

Questo Ministero ha in più occasioni reso noto il proprio orientamento, chiarendo che la figura del massofisioterapista con formazione biennale non è equipollente alla professione sanitaria di fisioterapista. Come tale, essa è da considerarsi figura sanitaria non riordinata ai sensi del D.Lgs. 502/92.

Pertanto, il titolo di massofisioterapista con formazione biennale conseguito presso istituti regolarmente autorizzati dalla Regione di competenza, abilita all'esercizio della relativa professione ai sensi della legge 403/71.

Tale orientamento ha trovato conferma nella Sentenza n. 5225/07 del Consiglio di Stato che, confermando la legittimità del D.M. 27 luglio 2000 secondo cui solo i titoli di massofisioterapista con formazione triennale conseguiti prima dell'entrata in vigore della legge 42/99 possono considerarsi equipollenti alla laurea in fisioterapia, ha stabilito che "Non essendo (...) intervenuto un provvedimento di individuazione della figura del massofisioterapista come una di quelle da riordinare, né essendo intervenuti provvedimenti di riordinamento del relativo corso di formazione o di esplicita soppressione, la relativa professione è in sostanza rimasta configurata nei termini del vecchio ordinamento, con conseguente conservazione dei relativi corsi di formazione".

Arrivo

CC ERM20400 0003506 04-02-2010

CCP: Prot.Arma:

Per quanto attiene ai percorsi formativi abilitanti all'esercizio della professione di massofisioterapista, si rappresenta che, sempre in conformità a quanto stabilito dal Consiglio di Stato con la citata sentenza 5225/07, ai fini del conseguimento di un titolo abilitante è sufficiente il superamento di un corso di durata biennale. Gli eventuali anni aggiuntivi rispetto al biennio, sebbene apprezzabili da un punto di vista culturale e didattico quale strumento di accrescimento del bagaglio nozionistico degli studenti, in nulla innovano rispetto all'abilitazione all'esercizio professionale che è e rimane quella riconosciuta al massofisioterapista biennale.


Si fa altresì presente che il massofisioterapista è una figura posta ad esaurimento dal CCNL del comparto sanità del 9 aprile 1999 e, pertanto, non è possibile bandire concorsi pubblici per l'assunzione di detti professionisti.

In merito alle competenze della figura di cui trattasi, si segnala che non essendo quella di massofisioterapista una professione regolamentata al pari delle altre professioni sanitarie, le sue competenze non possono riguardare attività riservate al fisioterapista o ad altre professioni sanitarie.

In particolare, con riferimento al fisioterapista e alle altre professioni dell'area della riabilitazione, si segnala che il massofisioterapista non può in nessun caso compiere attività di valutazione, elaborazione, effettuazione e verifica degli interventi riabilitativi di carattere neuro motorio, comunicativo, sensoriale, neuropsichiatrico, della psicomotricità ed educativo rivolto alla persona, così come non può porre in essere attività di programmazione degli interventi di prevenzione secondaria, cura e riabilitazione nelle aree della neuromotricità, delle funzioni corticali superiori, e di quelle viscerali conseguenti a eventi patologici, a varia eziologia, congenita od acquisita, anche tramite l'utilizzo di terapie fisiche e l'ausilio di tecnologie.

Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni e della citata sentenza n. 5225/07 del Consiglio di Stato, a normativa vigente il massofisioterapista può svolgere la propria attività in regime libero professionale o in regime di dipendenza presso strutture non appartenenti al Servizio sanitario regionale, fatti salvi i casi di coloro che erano già stati assunti con detta qualifica prima dell'entrata in vigore del citato CCNL del comparto sanità del 9 aprile 1999.

IL MINISTRO  
(Prof. Ferruccio Fazio)





*Ministero della Salute*

DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ

DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE  
PROFESSIONI SANITARIE Ufficio I - DPS

DGRUPS / ..... /

DGRUPS



OGGETTO: Chiarimenti in merito al titolo di massofisioterapista acquisito con corso integrativo attivato dall'anno scolastico 2006/2007 in ottemperanza alla legge 241/90

Si fa riferimento al quesito di pari oggetto del 13 settembre u.s..

In merito si rappresenta che il terzo anno integrativo organizzato dall'Istituto Fermi, se da un punto di vista culturale e didattico è sicuramente apprezzabile quale strumento di accrescimento del bagaglio nozionistico degli interessati, in nulla innova rispetto all'abilitazione all'esercizio professionale che è e rimane quella riconosciuta al massofisioterapista biennale.

Del resto non potrebbe essere diversamente, giacché il Massofisioterapista con formazione triennale è confluito nella figura del Fisioterapista.

Infatti, i corsi di Massofisioterapisti triennali sono stati soppressi con la riforma dell'art. 6, comma 3, della legge 502/92, e riconosciuti equipollenti alla laurea in Fisioterapia in base a quanto disposto dalla legge 42/99, solo se conseguiti prima dell'entrata in vigore della legge medesima.

Per queste stesse ragioni, si ritiene che il conseguimento dell'anno integrativo non può ritenersi idoneo a consentire ai professionisti interessati di beneficiare dell'esenzione IVA, laddove la stessa è riconosciuta esclusivamente alle professioni incluse nel D.P.R. 633/72.

Per quanto attiene, da ultimo, alla possibilità che i possessori del titolo acquisito con il terzo anno integrativo accedano al riconoscimento creditizio da parte delle Università al fine di conseguire il conseguimento del titolo di Fisioterapista, si rappresenta che la questione non è di competenza di questa Amministrazione bensì del Ministero dell'Università e della Ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE  
(dr. Giovanni Leonardi)

**GRIMOLDI. - Al Ministro della salute.** - Per sapere - premesso che:

il profilo professionale del massofisioterapista è stato disciplinato dal decreto ministeriale 7 settembre 1976, il quale ha stabilito che «Il massofisioterapista è in grado di svolgere tutte le terapie di massaggio e di fisioterapia in ausilio all'opera dei medici sia nel libero esercizio della professione sia nell'impiego in enti pubblici e privati, nell'ambito delle disposizioni di legge. Pertanto esegue ed applica tutte le tecniche del massaggio e della fisioterapia sull'ammalato secondo le istruzioni del sanitario, a livello di personale ausiliario e di terapeuta della riabilitazione»;

l'articolo 1 della legge 19 maggio 1971, n. 403, ha stabilito che la professione sanitaria ausiliaria di massaggiatore e massofisioterapista è esercitabile soltanto dai massaggiatori e massofisioterapisti diplomati da una scuola di massaggio e massofisioterapia statale o autorizzata con decreto del Ministro per la sanità, sia che lavorino alle dipendenze di enti ospedalieri e di istituti privati, sia che esercitino la professione autonomamente; nel territorio nazionale diverse scuole, al termine di un ciclo di studi biennale, hanno rilasciato un diploma di «massofisioterapista» ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 403 del 19 maggio 1971, norma che ha istituito l'allora «professione sanitaria ausiliaria» di massaggiatore e massofisioterapista;

a norma della legge-quadro sulla formazione professionale, legge n. 845 del 1978, rientra nella competenza regionale l'attuazione delle iniziative formative dirette alla acquisizione di «specifiche competenze professionali» per coloro che siano in possesso del diploma di scuola secondaria superiore;

l'articolo 1, primo comma, della legge n. 42 del 26 febbraio 1999, («Disposizioni in materia di professioni sanitarie») ha stabilito che la denominazione di «professione sanitaria ausiliaria» nel testo unico delle leggi sanitarie, nonché in ogni altra disposizione di legge, è sostituita dalla denominazione «professione sanitaria» (la qualifica di professione sanitaria ausiliaria era stata espressamente riconosciuta ai massaggiatori e massofisioterapisti ciechi dalla precedente legge n. 1098 del 1940);

soltanto nel 2006, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 43 del 1° febbraio 2006, e del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, è stata posta (articolo 1 della legge n. 43 del 2006 ed articolo 4-*quater* del decreto-legge n. 250 del 2005) la necessità del titolo abilitante rilasciato dallo Stato (ossia il diploma universitario) per l'esercizio delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione;

la norma di chiusura della medesima legge n. 43 del 2006, l'articolo 7, è chiara nell'affermare: «Alle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnosanitarie e della prevenzione già riconosciute alla data di entrata in vigore della presente legge» - e quindi anche ai massofisioterapisti - «continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nelle rispettive fonti di riconoscimento, salvo quanto previsto dalla presente legge»;

l'articolo 4 della precitata legge n. 42 del 1999, ha stabilito l'equipollenza, ai fini (tra l'altro) dell'esercizio professionale, tra i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che avevano permesso (l'iscrizione ai relativi albi professionali) l'attività professionale, sia autonomamente svolta che in regime di lavoro dipendente, ed i diplomi universitari istituiti con il decreto legislativo n. 502 del 1992 (si veda la sentenza del Consiglio di Stato n. 5225/2007 - la quale sancisce definitivamente l'equipollenza del titolo di massofisioterapista a quello del fisioterapista, purché la formazione sia stata triennale); il Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria, con sentenza n. 340/2001, ha riconosciuto, anche in considerazione del diverso livello formativo, che la nuova figura del fisioterapista non ha assorbito la preesistente figura di massofisioterapista e che soltanto alcune attività del fisioterapista rientrano in quelle proprie del massofisioterapista;

con la sentenza n. 1919 del 2007 il Tribunale amministrativo regionale Lombardia, in data 19 aprile 2007, ha, tra l'altro, incontestabilmente riconosciuto che:

a) i titolari degli abilitanti diplomi professionali di massofisioterapista, conseguiti al termine del ciclo di studi istituito ai sensi della precedente normativa e fino al biennio scolastico 2004/2006 incluso, sono legittimati a svolgere la loro attività professionale sia in forma autonoma che subordinata;

b) essendo la categoria in una fase transitoria ad esaurimento, la disciplina normativa applicabile è quella di cui alle rispettive fonti di riconoscimento (legge n. 403 del 1971 - professione sanitaria);

c) l'espressione in via di esaurimento, utilizzata dal legislatore, evidenzia una fase di transizione non ancora esaurita, ove possono senz'altro trovare ancora spazio i corsi disciplinati dalla precedente normativa, riconducibili alle professioni sanitarie;

il Consiglio di Stato, con pronuncia n. 5225/2007, ha riconosciuto come la professione del massofisioterapista, non essendo stata coinvolta nel processo di riordinamento del relativo corso di formazione (né essendo stata soppressa), sia rimasta soggetta alle regole del vecchio ordinamento, con conseguente conservazione dei relativi corsi di formazione;

le regioni si trovano attualmente in una situazione di stallo, non riuscendo ad esprimere una soluzione univoca al problema del riconoscimento della validità dei titoli rilasciati a coloro che hanno conseguito il diploma dal 1999 fino all'ultimo biennio corsuale 2004/2006;

la Regione Lombardia, in particolare, ha disciplinato, con decreto della Direzione generale istruzione, formazione e lavoro R.L. n. 8486 del 30 luglio 2008, il profilo professionale di «massaggiatore e operatore della salute», determinandone il percorso formativo con il successivo decreto della medesima direzione n. 11533 del 17 ottobre 2008;

il Tribunale amministrativo regionale Lombardia, con pronuncia n. 4642/2009, previa sospensione, ha annullato i suddetti provvedimenti regionali della regione Lombardia; tale situazione rischia di creare ulteriore incertezza tra gli operatori del settore e gli stessi utenti dei servizi resi dai massofisioterapisti -:

quali iniziative il Ministro interrogato abbia adottato o intenda adottare al fine

di fornire definitiva soluzione al problema dell'applicazione del principio dell'equivalenza dei titoli (che oggi si rende improrogabile dopo le ultime pronunce del Consiglio di Stato, di cui in premessa), come previsto dal secondo comma dell'articolo 4 della legge n. 42 del 26 febbraio 1999, per tutti i massofisioterapisti, in possesso del relativo titolo professionale abilitante ai sensi della legge n. 403 del 1971, rilasciato fino all'ultima edizione corsuale 2004/2006, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base normativamente previsti.

(4-05540)

*Risposta. - Negli ultimi 10 anni si è tentato di dare attuazione al dettato dall'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42.*

*Questo Ministero, per dare attuazione alla legge citata, avrebbe dovuto emanare un decreto, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (Miur), indicante i criteri e le modalità per riconoscere l'equivalenza fra i titoli conseguiti in vigenza del pregresso ordinamento e gli ex diplomi universitari (attualmente lauree).*

*Tuttavia, a seguito dell'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, è venuta meno la competenza statale a regolamentare le professioni sanitarie mediante decreti ministeriali, aventi natura di regolamenti, dal momento che è intervenuto un nuovo riparto di competenze fra lo Stato e le regioni e le province autonome.*

*Fu pertanto perseguita la via dell'accordo in sede di conferenza Stato-regioni, ai sensi del quale le regioni avrebbero dovuto istruire le pratiche inerenti le professioni, trasmettendo*

*poi la documentazione a questo Ministero il quale, preso atto della positiva istruttoria conclusa dagli enti locali, avrebbe dichiarato l'equipollenza alle lauree dei titoli valutati. Successivamente al raggiungimento dell'accordo, tuttavia, le regioni ne manifestarono l'oggettiva difficoltà di attuazione, al punto che, di fatto, l'accordo in questione è rimasto inapplicato.*

*Per non pregiudicare ulteriormente la situazione dei possessori di titoli pregressi che non hanno beneficiato dell'equipollenza si è, quindi, proceduto, d'intesa con le regioni e le province autonome, alla redazione di un nuovo schema di accordo che, introducendo alcune modifiche proposte dalle regioni medesime, sostituisce il vecchio atto d'intesa e consentisse agli enti locali di avviare la prescritta istruttoria. Sul nuovo schema di accordo il Miur ha già espresso parere favorevole.*

*È attualmente in corso l'esame da parte delle organizzazioni sindacali, a cui il testo è stato sottoposto in considerazione dell'impatto che la disciplina avrà sull'attività lavorativa per gli effetti sulle qualifiche professionali di alcuni operatori del Servizio sanitario nazionale.*

*Una volta ultimata la fase istruttoria, si potrà dunque procedere alle ulteriori fasi procedurali, finalizzate all'approvazione del nuovo accordo, che consentirà di dare finalmente attuazione all'articolo 4, comma 2, della legge n. 42 del 1999.*

*In merito, specificamente, alla professione dei massofisioterapisti, questo Ministero ha emanato una specifica circolare in data 22 gennaio 2010, indirizzata alle regioni.*

*In essa viene ribadito l'orientamento di questo Ministero, già espresso in più occasioni, di affermare che la figura del massofisioterapista con formazione biennale non è equipollente alla professione sanitaria di fisioterapista. Come tale, essa è da considerarsi figura sanitaria non riordinata ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Tale titolo, conseguito presso istituti regolarmente autorizzati dalla Regione di competenza, abilita all'esercizio della relativa professione ai sensi della legge 19 maggio 1971, n. 403. Questo orientamento ha trovato conferma nella sentenza n. 5225 del 2007 del Consiglio di Stato, secondo cui solo i titoli di massofisioterapista con formazione triennale, conseguiti prima dell'entrata in vigore della legge n. 42 del 1999, possono considerarsi equipollenti alla laurea in fisioterapia.*

*Per quanto attiene ai percorsi formativi abilitanti all'esercizio della professione di massofisioterapista, ai fini del conseguimento*

*di un titolo abilitante è sufficiente il superamento di un corso di durata biennale. Gli eventuali anni aggiuntivi rispetto al biennio sono da considerarsi come un puro accrescimento del bagaglio culturale e nozionistico degli studenti, ma non aggiungono nulla ai fini dell'abilitazione professionale degli stessi, che è e rimane quella riconosciuta al massofisioterapista biennale.*

*Tale professione è, peraltro, riconosciuta ad esaurimento dal contratto collettivo nazionale del lavoro del comparto sanità del 9 aprile 1999 e, pertanto, non è più possibile bandire concorsi pubblici per l'assunzione di detti professionisti.*

*Pertanto, il massofisioterapista, in base alla normativa vigente ed alla luce della citata sentenza n. 5225 del 2007 del Consiglio di Stato, può svolgere la propria attività in regime libero professionale o in regime di dipendenza presso strutture non appartenenti al servizio sanitario regionale, fatti salvi i casi di coloro che erano già stati assunti con detta qualifica prima dell'entrata in vigore del citato contratto collettivo nazionale del lavoro.*

**Il Ministro della salute: Ferruccio Fazio.**